



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Prot. n. 14802/VII.5.14

Cagliari, 27 luglio 2017

ARGEA
Servizio istruttorie e attività ispettive
U.O. anagrafe aziendale e O.C.M.
Viale Adua, 1
07100 SASSARI
Pec: argea@pec.agenziaargea.it

E p. c. Al Servizio competitività delle aziende agricole
Sede

LAORE
Servizio Sviluppo delle Filiere Vegetali
Via Caprera, 8
09123 CAGLIARI
Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

AGRIS Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca
in Agricoltura
Servizio Ricerca nelle Filiere Olivicolo-olearia e Viti-
enologica
S.S. 196, Km. 14,600,
09034 Villasor (CA)
Pec: dirgen@pec.agrisricerca.it

Federazione Regionale degli Ordini degli Agronomi
e Forestali della Sardegna
Via Bottego, 16
09125 CAGLIARI
Pec: protocollo.odaf.sardegna@conafpec.it

Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Proprie sedi
Pec: collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it
Pec: collegio.nuoro@pec.peritiagrari.it
Pec: collegio.sassari@pec.peritiagrari.it

Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati
Via De Candia, 7
08015 Macomer (NU)
Pec: federazione.sardegna@pecagrotecnici.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Federazione Regionale Coldiretti Sardegna
Via Sassari, 3
09100 CAGLIARI
Pec: sardegna@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Sardegna
Via Bottego, 7
09100 CAGLIARI
Pec: confagricoltura.sardegna@pec.it

Cia - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Libeccio, 31
09100 CAGLIARI
Mail: sardegna@cia.it

Copagri Sardegna
S.P. n. 8 km 3,300
09028 Sestu (CA)
Pec: sardegna@pec.copagrisardegna.it

Aziende Vivaistiche Viticole operanti in Sardegna
Proprie sedi

Oggetto: chiarimenti sulle norme di commercializzazione materiale di moltiplicazione della vite.

Al fine di garantire condizioni ottimali di identità, purezza varietale e requisiti fitosanitari del materiale di moltiplicazione della vite, nonché di agevolare l'attività istruttoria dell'Agenzia Argea per il collaudo dei lavori inerenti la Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti (OCM vino) e i nuovi impianti finanziati con la misura 4.1 del PSR 2014-2020, si riportano di seguito le condizioni necessarie affinché la commercializzazione del materiale avvenga conformemente alla vigente normativa.

Le ditte che producono o commercializzano il materiale in questione devono essere iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche e integrazioni.

Il materiale di moltiplicazione, definito ed elencato all'art. 2 paragrafo d) del D.M. 8 febbraio 2005, deve essere esclusivamente commercializzato secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 del Decreto medesimo, recante "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Pertanto, tutto il materiale deve essere munito di etichetta ufficiale contenente le indicazioni di cui all'allegato IV del D.M. 8 febbraio 2005, nonché le informazioni previste nel passaporto delle piante CEE di cui al titolo V del D. Lgs. 214/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, si evidenzia che il Regolamento di esecuzione n. 436/2011 della Commissione ha riconosciuto lo status di "zona protetta" da Flavescenza Dorata all'intero territorio regionale, per cui tutto il materiale commercializzato in Sardegna deve essere obbligatoriamente accompagnato dal passaporto autorizzato dai Servizi fitosanitari regionali specificatamente per le zone protette, che si contraddistingue con la dicitura sovraimpressa "ZP".

Tutte queste informazioni possono essere riportate in un'unica etichetta.

Le etichette sono di colore azzurro oppure arancione. Le prime identificano il materiale di moltiplicazione della vite di categoria "certificato", mentre le seconde quello di categoria "standard".

Il materiale di moltiplicazione vegetativo della vite deve essere esclusivamente di categoria "certificato" per i portainnesti di vite americana, mentre può essere di categoria certificato oppure standard per il materiale di vite europea (*Vitis vinifera*).

Le etichette devono essere applicate e opportunamente registrate a cura della ditta responsabile della produzione e immissione in commercio del suddetto materiale. Le ditte che emettono le etichette sono autorizzate dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.

Tutte le ditte che producono e/o commercializzano i suddetti materiali di moltiplicazione devono mantenere chiara tracciabilità di tutto il flusso commerciale, mediante la compilazione di appositi registri sui quali verrà tracciato l'utilizzo delle etichette, nonché dei lotti del materiale commercializzato.

Le ditte iscritte al RUP ai sensi del D.Lgs.214/2005 possono commercializzare materiali di moltiplicazione prodotto da altre ditte vivaistiche, sia nelle confezioni originali munite di etichetta e sigilli intatti, oppure anche effettuare un riconfezionamento e una rietichettatura secondo procedure che sono eseguite esclusivamente a seguito di autorizzazione e sotto vigilanza da parte degli organi ufficiali di controllo (Servizi Fitosanitari Regionali), ai sensi dell'art. 9, punto 8 del DM 8 febbraio 2005.

Le aziende viticole, che acquistano materiale di moltiplicazione della vite, sono tenute a conservare le etichette ufficiali per almeno un anno dal momento dell'acquisto, e comunque, nel caso di domanda di finanziamento, per almeno un anno dal collaudo delle opere.

Il beneficiario di eventuali finanziamenti dovrà pertanto **conservare tutte le etichette** che hanno costituito l'intero lotto o partita in questione, dalle quali, in fase di accertamento dei lavori eseguiti, si potrà risalire al numero esatto di pezzi acquistati e impiantati. Tale numero dovrà essere coerente con quanto riportato nella relativa documentazione a comprova delle spese effettuate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

E' consentito l'impianto della vite "franca di piede", in deroga all'obbligo di portainnesto di vite americana, nelle zone in cui tradizionalmente è praticata tale tecnica colturale, su terreni che presentano una tessitura con composizione con più del 60% di sabbia e con meno del 5% di argilla. Nel caso in cui il beneficiario voglia avvalersi di questa deroga dovrà eseguire e produrre l'analisi granulometrica del terreno.

Anche il materiale di moltiplicazione utilizzato per effettuare l'impianto "franco di piede" deve essere prodotto coerentemente a tutte le prescrizioni anzidette; ne consegue pertanto che le talee o le talee radicate messe a dimora devono essere munite di etichetta ufficiale che ne attesta la certificazione.

Non è ammesso l'impianto di talee innestate, ovvero di piante bimembri che ancora non hanno completato il loro ciclo produttivo vivaistico.

Nel caso di varietà difficilmente reperibili e, comunque, in caso di carenza di materiale di moltiplicazione, debitamente giustificata con la comunicazione di almeno due aziende vivaistiche attestante l'impossibilità a fornire il materiale richiesto, è consentita l'autoproduzione, cioè l'utilizzo di materiale prelevato nella propria azienda e utilizzato nella stessa azienda per un nuovo impianto, reimpianto o reinnesto.

Altresì è consentito che il materiale autoprodotta in azienda possa essere trasferito presso gli operatori vivaistici in "conto lavorazione" per le operazioni di innesto e radicamento, per poi essere successivamente riportato nell'azienda di origine per essere impiantato. Detto spostamento deve essere assoggettato ad una richiesta di autorizzazione da presentarsi al Servizio Fitosanitario Regionale competente nel territorio in cui ricade l'azienda viticola, il quale rilascia l'autorizzazione informando anche il Servizio Fitosanitario della regione in cui opera l'azienda vivaistica, qualora questa sia situata in un'altra regione. La richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere corredata da una convenzione privata fra il viticoltore, che fornisce le marze e il vivaista che fornisce la propria prestazione d'opera, nonché l'eventuale portainnesto certificato.

La presente circolare sostituisce le disposizioni contenute nella nota del Servizio Produzioni n. 23426 del 20 novembre 2008, avente per oggetto "Piano di ristrutturazione viticola. Aggiornamento ditte vivaistiche e chiarimenti".

Tuttavia, in via transitoria, per la rendicontazione dei lavori relativi a domande di aiuto pervenute entro il 30 giugno 2016, sono ammesse dichiarazioni attestanti che i materiali di moltiplicazione sono prodotti da vivaisti autorizzati e sono certificati secondo le procedure di cui al DM 8 febbraio 2005. Tali dichiarazioni devono essere rese in forma di dichiarazione di atto notorio esclusivamente da ditte iscritte al RUP e in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dai servizi fitosanitari competenti, ai fini della commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite.

S. Buccoli

G. Canu

Il Direttore del Servizio
Salvatorica Addis